

**DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013**  
**308/2013/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE  
DEL SII E ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 11 luglio 2013

### **VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008 GOP 35/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08) ;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIQE), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 132/2012/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2012/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 166/2013/R/EEL);
- la determinazione della Direzione Mercati 3 luglio 2012, 6/2012/DMEG (di seguito: determinazione 6/2012/DMEG);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10;
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11;
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, DCO 481/12/R/COM.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- le disposizioni riportate nella legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi di energia elettrica e che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas adegui i propri provvedimenti in materia, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII;
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII;
- i commi 3.7, 4.4 e 5.7, della deliberazione ARG/elt 42/08 prevedono che gli esiti dello *switching* siano comunicati a ciascun utente del dispacciamento interessato entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di *switching*;
- il TIS, al comma 79.7, prevede l’applicazione di un indennizzo automatico a favore degli utenti del dispacciamento in caso di mancata coerenza tra i dati trasmessi al SII ai fini dell’aggiornamento del RCU da ciascuna impresa distributrice e le curve orarie trasmesse dalle medesime imprese distributrici ai sensi del comma 36.1 del medesimo TIS, ad esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese e i punti di prelievo cessati a partire dal sestultimo giorno fino al termine del mese precedente;
- il suddetto indennizzo è stato temporaneamente sospeso in attesa degli esiti del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 10/10 e in considerazione delle oggettive criticità nella verifica del contenuto delle anagrafiche dei punti di prelievo messe a disposizione degli utenti del dispacciamento;

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 79/2012/R/COM, l’Autorità, ai sensi dell’articolo 2, della deliberazione ARG/com 201/10, ha:
  - approvato il Regolamento di funzionamento del SII che prevede che ciascun soggetto che intende partecipare al SII assuma la qualifica di Utente previo accreditamento al sistema stesso;
  - individuato i soggetti obbligati all’accreditamento nella fase iniziale di avvio del SII;
  - stabilito che, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accreditamento massivo, il Gestore del SII definisca le tempistiche di dettaglio per l’accreditamento delle diverse tipologie di soggetti obbligati di cui al precedente punto;
  - stabilito che le procedure di accreditamento fossero ultimate entro il 31 dicembre 2012;
- con la deliberazione 132/2012/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del RCU; in particolare, l’Autorità:
  - ha definito il *set* di dati iniziali costituenti il RCU;
  - ha previsto che il *set* di dati costituenti il RCU, al termine della prima fase di popolamento, costituisca il punto di partenza per la successiva gestione, da parte del SII, di tutte le variazioni che interessano la relazione tra un punto di prelievo, Utenti interessati al punto e cliente finale titolare del medesimo punto (ad esempio in seguito alla gestione delle prestazioni relative all’attivazione e disattivazione di punti, *switching* etc.).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 57/2013/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità di implementazione dei processi afferenti alla determinazione e messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile, tra cui i dati di cui all’articolo 38bis, del TIS (di seguito: anagrafica);
- in particolare, con la sopracitata deliberazione, l’Autorità ha stabilito, tra l’altro, che le informazioni funzionali al *settlement* mensile siano trasmesse in via esclusiva e centralizzata per il tramite del SII a decorrere dal mese di luglio 2013, prevedendo, altresì, una fase transitoria iniziale di verifica e riscontro della congruenza tra i dati trasmessi dalle imprese distributrici e da Terna e i dati messi a disposizione dal SII (fase di “parallelo gestionale”) nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- ai fini della messa a disposizione per il tramite del SII dei dati rilevanti ai fini del *settlement* mensile e all’avvio dei primi processi nel Sistema nella medesima deliberazione sono state:
  - a. definite le tempistiche di aggiornamento e invio al SII dei dati rilevanti costituenti il RCU;
  - b. introdotte le necessarie modifiche alla disciplina del TIS;
- in particolare, con la deliberazione 57/2013/R/COM, è stato stabilito che la trasmissione dei dati funzionali all’aggiornamento mensile del RCU da parte di ciascuna impresa distributtrice avvenga secondo le seguenti tempistiche:

- a. entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati costituenti il RCU di cui alla tabella 1, della deliberazione 132/2012/R/COM;
  - b. entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente all'ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati di cui alla tabella 2, della deliberazione 132/2012/R/COM;
  - c. entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente all'ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento ai dati di cui alla tabella 3 della deliberazione 132/2012/R/COM per i punti di prelievo non attivi;
- tenendo conto:
- dei punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati e/o disattivati nel mese corrente;
  - della variazione dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo che acquisiscono efficacia a decorrere dal 1 giorno del mese successivo,
  - facendo riferimento alla situazione consolidata non antecedente al terzo giorno lavorativo antecedente ai termini di cui alle precedenti lettere a., b. e c.;
- la suddetta deliberazione 57/2013/R/COM prevede, inoltre, che il Gestore del SII, in esito all'aggiornamento del RCU, entro il sestultimo giorno di ciascun mese, a partire dalla fase di "parallelo gestionale", metta a disposizione di ciascun utente del dispacciamento, i dati rilevanti costituenti il RCU ad esso associati, di cui alla tabella 1, della deliberazione 132/2012/R/COM, nonché i CRPU determinati ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione;
  - infine, la deliberazione 57/2013/R/COM, all'articolo 5, stabilisce che il Gestore del SII predisponga e pubblichi:
    - a. le Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU, comprendenti il dettaglio dei flussi informativi standardizzati in esito alle previsioni riportate nel presente provvedimento;
    - b. le Specifiche Tecniche del Processo di trasmissione agli utenti del dispacciamento e Terna degli obblighi informativi previsti ai sensi TIS relativi ai dati rilevanti del *settlement* mensile secondo quanto previsto nella medesima deliberazione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito della predisposizione delle sopra citate specifiche tecniche è stata segnalata al Gestore del SII da parte di alcune imprese distributrici la necessità di modificare l'implementazione dell'attuale disciplina di comunicazione delle anagrafiche di cui all'articolo 38bis, del TIS agli utenti del dispacciamento, al fine di prevedere una o più fasi di rettifica delle medesime anagrafiche, successivamente alla loro messa a disposizione agli utenti del dispacciamento; tale prassi, ancorché non prevista dalla regolazione vigente, sarebbe ad oggi attuata dai suddetti operatori;
- tale richiesta non è stata assecondata in quanto non coerente con l'esigenza di fornire agli utenti del dispacciamento certezza circa la consistenza dei punti di prelievo nella loro titolarità con anticipo rispetto all'inizio del mese di competenza ed in quanto non quantificabile l'entità del ricorso a tali pratiche di aggiustamento dell'anagrafica in data successiva alla messa a disposizione agli utenti del dispacciamento;

- al fine di acquisire elementi informativi sull'evenienza della necessità di tali rettifiche il Gestore del SII ha previsto la pubblicazione di "Linee Guida per la segnalazione e la gestione di anomalie nel contenuto dei file del TIS" (di seguito: linee guida), con le quali è stata standardizzata una procedura di raccolta delle segnalazioni formulate dagli utenti del dispacciamento relative a errori, anomalie o difformità nel contenuto dell'anagrafica;
- la fase di "parallelo gestionale", per il tramite delle segnalazione effettuate ai sensi delle linee guida, ha consentito di evidenziare alcuni casi di incongruenze tra i dati di aggiornamento del RCU trasmessi al SII dalle imprese distributrici e l'esito delle procedure di *switching* reso noto a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 dalle medesime imprese;
- tali incongruenze sono relative sia a punti di prelievo per i quali l'utente del dispacciamento, pur avendo ricevuto conferma di *switching* ai sensi dei commi 3.7, 4.4 della deliberazione ARG/elt 42/08, non ha riscontrato tali punti nella propria anagrafica, sia a punti di prelievo per i quali l'utente del dispacciamento, pur avendo ricevuto conferma di *switching* ai sensi del comma 5.7 della deliberazione ARG/elt 42/08, ha invece riscontrato tali punti nella propria anagrafica;
- con la deliberazione 65/2012/R/EEL, sono state emanate direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi inerenti alle misure periodiche dei punti di prelievo e di quelli scambiati in occasione dello *switching*, entrate in vigore nel corso dei primi mesi del 2013 secondo quanto previsto dalla determinazione 6/2012/DMEG; con tale deliberazione è stato pertanto concluso il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 10/10;
- la messa a disposizione dell'anagrafica dei punti di prelievo per il tramite del SII consente di verificare con certezza il contenuto della medesima, anche ai fini della determinazione degli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento, previsti ai sensi del TIS;
- l'anagrafica dei punti di prelievo messa a disposizione per il tramite del SII contiene anche gli eventuali punti di prelievo attivati nel corso del mese fino al termine di cui al comma 3.3, lettera c), della deliberazione 57/2013/R/COM.

**RITENUTO:**

- opportuno verificare l'ottemperanza da parte degli utenti del dispacciamento e delle imprese distributrici del rispetto delle procedure contenute nelle linee guida e, a tal fine, necessario richiedere alla imprese distributrici informazioni circa l'eventuale modifica dei dati di anagrafica per i mesi di aprile maggio e giugno, senza averne dato evidenza per il tramite delle procedure di cui alle linee guida;
- opportuno introdurre transitoriamente, fino alla completa gestione delle procedure di *switching* nell'ambito del SII, una procedura, anche finalizzata al superamento di tali disallineamenti, di segnalazione e rettifica delle anomalie che l'utente del dispacciamento dovesse riscontrare nell'anagrafica;
- a tal fine necessario prevedere che ciascun utente del dispacciamento possa segnalare al Gestore del SII, e contestualmente a ciascuna impresa distributtrice interessata, entro un giorno lavorativo successivo al sestultimo giorno di ciascun mese, eventuali difformità tra i dati di anagrafica resi disponibili a seguito del processo di aggiornamento del RCU e le informazioni risultanti dall'esito delle

procedure di *switching* trasmesse dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 3.7, 4.4 e 5.7, della deliberazione ARG/elt 42/08;

- necessario che il Gestore del SII, a seguito della segnalazione di cui al precedente alinea, apporti le opportune correzioni ai file di anagrafica dei punti di prelievo e renda disponibile agli utenti del dispacciamento e alle imprese distributrici interessate l'esito di tale attività di rettifica entro un giorno lavorativo dalla fine di ciascun mese;
- necessario prevedere che ciascuna impresa distributtrice a seguito del ricevimento della comunicazione di difformità tra i dati di anagrafica resi disponibili a seguito del processo di aggiornamento del RCU e le informazioni risultanti dall'esito delle procedure di *switching* da parte di un utente del dispacciamento, entro il penultimo giorno lavorativo del mese, sia tenuta a verificare e a notificare al SII e agli utenti del dispacciamento l'esito delle verifiche;
- necessario prevedere che ciascuna impresa distributtrice ai fini dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta ai sensi del TIS utilizzi esclusivamente le anagrafiche dei punti di prelievo afferenti a ciascun utente del dispacciamento così come risultanti dall'attività di aggiornamento del RCU e di rettifica svolta dal Gestore del SII ai sensi dei precedenti alinea;
- opportuno prevedere che l'indennizzo automatico, di cui al comma 79.7, sia attivato e che la prima applicazione sia effettuata con riferimento alla verifica di coerenza fra l'anagrafica di competenza del mese di agosto 2013 e le relative curve orarie; inoltre tale indennizzo venga previsto anche con riferimento ai punti di prelievo attivati nel corso del mese, fino al termine di cui al comma 3.3, lettera c), della deliberazione 57/2013/R/COM.

**RITENUTO, INFINE:**

- opportuno che il Gestore del SII segnali mensilmente all'Autorità l'esito dell'attività di rettifica dei file di anagrafica dei punti di prelievo;
- necessario che il Gestore del SII provveda alla pubblicazione delle eventuali specifiche tecniche, funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni in merito alla corretta determinazione dei file di anagrafica dei punti di prelievo*

- 1.1 Il Gestore del SII è tenuto a rettificare il contenuto dei file di anagrafica resi disponibili ai sensi dell'articolo 38bis, del TIS coerentemente con quanto segnalato da ciascun utente del dispacciamento e dalle imprese distributrici ai sensi del successivo Articolo 2.
- 1.2 L'esito delle suddette rettifiche è reso disponibile agli utenti del dispacciamento e alle imprese distributrici interessati entro un giorno lavorativo dalla fine di ciascun mese.

## **Articolo 2**

### *Obblighi informativi a carico degli Utenti del SII ai fini corretta determinazione dei file di anagrafica dei punti di prelievo*

- 2.1 Entro un giorno lavorativo dal termine di cui al comma 38bis.1, del TIS, ciascun utente del dispacciamento può segnalare al SII e contestualmente all'impresa distributrice eventuali incongruenze tra:
- a) i dati di anagrafica resi disponibili ai sensi dell'articolo 38bis, del TIS;
  - b) i dati resi disponibili da ciascuna impresa distributrice a seguito dello *switching* di un punto di prelievo ai sensi dei commi 3.7 e 5.7, della deliberazione ARG/elt 42/08 e i dati resi disponibili da ciascuna impresa distributrice a seguito dello *switching* di un punto di prelievo ai sensi del comma 4.4, della medesima deliberazione o a seguito degli esiti dell'attivazione di un punto di prelievo ai sensi del TIQE qualora la data di *switching* sia antecedente al termine di cui al comma 3.3, lettera c), della deliberazione 57/2013/R/COM.
- 2.2 In esito al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, ciascuna impresa distributrice, entro il penultimo giorno lavorativo del mese, è tenuta alla verifica della segnalazione ricevuta e alla notifica al SII delle correzioni da apportare all'anagrafica.

## **Articolo 3**

### *Modifiche al TIS*

- 3.1 Il TIS è modificato nei seguenti termini:
- a) il comma 79.7 è sostituito dal seguente:  
“79.7 In caso di mancata coerenza fra i dati trasmessi al SII funzionali all'aggiornamento mensile del RCU, di cui alla tabella 1, della deliberazione 132/2012/R/COM e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1, lettera a), l'indennizzo automatico è determinato in base alla Tabella 8, ad esclusione dei punti di prelievo attivati nel corso del mese in data successiva al termine di cui al comma 3.3, lettera c), della deliberazione 57/2013/R/COM e dei punti di prelievo disattivati a partire dal medesimo termine, e corrisposto all'utente del dispacciamento dall'impresa distributrice.”;
  - b) il comma 79.bis2 è sostituito dal seguente:  
“79.bis2 Gli indennizzi di cui ai commi 47.2 e 47.4 sono sospesi.”.

## **Articolo 4**

### *Disposizioni finali*

- 4.1 Ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi dell'energia elettrica in relazione a ciascun utente del dispacciamento le imprese distributrici si attengono a quanto comunicato dal Gestore del SII, ai sensi del comma 1.2.
- 4.2 Le comunicazioni effettuate dal SII, ai sensi del comma 1.2, non comportano rettifiche ai CRPU resi disponibili ai sensi dell'articolo 38bis, del TIS.
- 4.3 Le modalità con cui devono essere effettuate le comunicazioni al SII, di cui ai commi 2.1 e 2.2, sono definite dal Gestore del SII.

- 4.4 Il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico e a Terna.
- 4.5 Il presente provvedimento ed il TIS, come modificato dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*